

**Determinazione n. 23 del 04/03/2025: Esito procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 69 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo**

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

- Visto la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine...";

- Visto il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- Visto in particolare l'art. 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6, ai sensi del quale " [...], per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."*

- Visto il Regolamento per la programmazione e disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al Libro II, Parte I del D.LGS. 31 marzo 2023, n. 36 e sul

conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;

- Visto l'art. 3 c. 4 del suddetto Regolamento, secondo cui *"In caso di procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ai sensi del TUPI, il Responsabile del Procedimento (di seguito, il "RDP") è nominato con la delibera del Consiglio dell'Ordine oppure è individuato secondo i criteri generali previsti dall'art. 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241."*;

Visto l'art. 4 c. 6 del citato Regolamento ai sensi del quale *"L'affidamento di incarichi di cui al Titolo IV si svolge previa deliberazione specifica o di pianificazione del Consiglio, che determina le esigenze dell'Ordine nonché i requisiti minimi che deve possedere il soggetto da incaricare delegando il RDP all'espletamento della procedura comparativa e/o all'affidamento."*;

- Visto altresì l'art. 19 comma 1, del suddetto Regolamento, ai sensi del quale conformemente all'art. 7, comma 6, del TUPI, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell'Ordine può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria a fronte della sussistenza di determinati presupposti esplicitati del citato articolo;

- Visto l'art. 21 del suddetto Regolamento, secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti indicati nell'articolo 19, comma 1, delibera la necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo. Il Consiglio dell'Ordine [...], deve specificare nella delibera: a) il tipo di professionalità richiesta e l'eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta; b) il luogo di svolgimento dell'incarico; c) l'oggetto dell'incarico; d) il compenso massimo; e) la durata dell'incarico.[...]"*;

- Visto l'art. 22 del suddetto Regolamento, secondo cui il responsabile del Procedimento, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio predispone con determina un apposito avviso di selezione per il conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito dell'Ordine;

- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;

- Visto in particolare l'art. 69 ai sensi del quale *"1. La revisione economico-finanziaria è affidata dal Consiglio ad un revisore iscritto al registro dei Revisori contabili, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio. 2. Il Revisore contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina..."*;

- Considerato che l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo è ricompreso tra gli enti tenuti ad operare in materia di gestione delle risorse umane nel rispetto della vigente normativa di disciplina del cosiddetto comparto pubblico allargato, con le modalità definite dai propri regolamenti;

- Visto PIAO 2023 – 2025, adottato dal Consiglio dell'Ordine della Regione Abruzzo;

- Viste in particolar modo le disposizioni contenute nella sezione anticorruzione del detto PIAO;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" s.m.i. ;
- Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto la delibera consiliare n. 212/2024 di pianificazione e programmazione per l'esercizio finanziario 2025, in cui il Consiglio dell'Ordine ha previsto, di individuare alcune figure professionali esterne all'Ente delle quali avvalersi in quanto necessarie per la realizzazione di programmi di supporto al regolare ed efficiente svolgimento dell'attività amministrativa ed al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;
- Preso atto che con la suddetta delibera il Consiglio ha disposto di dotarsi di un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, a cui affidare le funzioni di Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ordine in sede di predisposizione di bilancio preventivo, conto consuntivo e variazioni al bilancio, così come previsto dal succitato Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- Preso atto che è stato fissato un compenso massimo - ritenuto congruo rispetto all'utilità conseguita dall'Ente e a fronte dell'attività sopra descritta - di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- Vista la propria determinazione n. 13 del 26/02/2025 con la quale in ottemperanza alla suddetta deliberazione consiliare è stata avviata una procedura comparativa per individuare la figura professionale a cui conferire l'incarico di Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 69 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine;
- Tenuto conto che l'avviso è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dal 26/02/2025, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza;
- Tenuto conto che gli interessati a partecipare avrebbero dovuto far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/03/2025, la loro domanda di partecipazione, completa, a pena di esclusione, di tutti gli elementi indicati nell'avviso;
- Tenuto conto che l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi;
- Considerato che la durata del suddetto incarico, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione professionale, sarà di anni tre e che potrà essere prorogato per il periodo necessario alla conclusione di una nuova procedura e che il luogo di espletamento dell'incarico sarà individuato presso il domicilio professionale del professionista/studio professionale, salvo la necessità della presenza personale, comunicata e concordata, presso la sede dell'Ordine;
- Considerato che l'oggetto della prestazione consiste nelle attribuzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, così come previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine, in sede di predisposizione di bilancio preventivo, conto consuntivo, variazioni al bilancio e nello specifico:

- redazione di un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate;
  - collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente; - formulazione pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo - contabile delle variazioni di bilancio;
  - suggerimenti al Consiglio in merito a tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza, e l'attendibilità delle impostazioni;
  - vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
  - presentazione di una relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - presentazione di relazioni tecniche all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - esecuzione verifiche trimestrali di cassa;
  - controllo sulla proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, sull'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;
- Considerato che sono stati richiesti come:

**a) requisiti minimi richiesti:**

- iscrizione all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- iscrizione al registro dei revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**b) requisiti soggettivi richiesti, con indicazione del punteggio corrispondente:**

- avere svolto attività di revisore legale/sindaco/componente collegio sindacale  
massimo punti 40
- avere esperienza contabile qualificata  
massimo punti 30

- avere svolto attività di docenza/formazione universitaria e/o post-universitaria nella materia oggetto dell'incarico  
massimo punti 30

-Ritenuto necessario procedere alla determinazione dei criteri di valutazione come segue:

- Con riferimento al requisito soggettivo “avere svolto attività di revisore legale/sindaco/componente collegio sindacale max punti 40” si stabilisce di assegnare punti 4 per ogni anno di attività svolta fino a un massimo di 10 anni, a prescindere dal numero dei soggetti per cui l'attività è prestata. In caso di frazione di anno superiore a 6 mesi si assegneranno sempre punti 4.  
Nessun punteggio è attribuito qualora l'attività sia svolta per periodi pari o inferiori a 6 mesi.  
In caso di sovrapposizione di attività di revisore legale/sindaco/componente collegio sindacale a favore di più soggetti, nel corso dello stesso periodo, le stesse verranno considerate come una sola attività, esclusivamente con riferimento al periodo indicato e non daranno luogo all'attribuzione di punteggi multipli.
- Con riferimento al requisito soggettivo “avere esperienza contabile qualificata max punti 30” stabilisce di assegnare punti 3 per ogni anno di attività svolta fino a un massimo di 10 anni, a prescindere dal numero dei soggetti per cui l'attività è prestata. In caso di frazione di anno superiore a 6 mesi si assegneranno sempre punti 3.  
Nessun punteggio è attribuito qualora l'attività sia svolta per periodi pari o inferiori a 6 mesi.  
In caso di sovrapposizione di attività di revisore legale/sindaco/componente collegio sindacale a favore di più soggetti, nel corso dello stesso periodo, le stesse verranno considerate come una sola attività di consulenza, esclusivamente con riferimento al periodo indicato e non daranno luogo all'attribuzione di punteggi multipli.
- Con riferimento al requisito soggettivo “avere svolto attività di docenza/formazione universitaria e/o post universitaria nella materia oggetto dell'incarico max punti 30” la Commissione stabilisce preliminarmente che per materia “oggetto dell'incarico” si intende ogni attività di docenza direttamente riconducibile alle materie tributaria, fiscale e contabile. Stabilisce altresì di assegnare un punteggio alle attività di docenza nelle materie indicate, in base ai seguenti criteri, ferma restando l'attribuzione di massimo punti 30

complessivi:

- punti 4 all'anno, per la titolarità di insegnamenti nell'ambito di corsi di laurea triennale o magistrale erogati da Università o da Istituzioni di livello equivalente;
- punti 2 all'anno, per l'attività di docenza svolta nell'ambito di master di I e II livello o corsi equivalenti erogati da Università o da Istituzioni di livello equivalente;
- punti 1 all'anno, per le attività di docenza svolte nell'ambito di corsi non universitari organizzati da Enti pubblici.

In caso di sovrapposizione di attività di docenza, nel corso dello stesso anno, le stesse verranno considerate come una sola attività di docenza e non daranno luogo all'attribuzione di punteggi multipli.

Non rilevano, ai fini dell'attribuzione di punteggio, le attività di docenza svolte nell'ambito di corsi organizzati da Enti e società private anche se a partecipazione pubblica.

-Preso atto che entro le ore 12:00 del giorno 11/03/2025 è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla procedura in parola identificata con prot. n. 1527 del 12.03.2025 da parte del seguente candidato: dott. Fabio Cardarelli, nato a Roma (RM) il 03/07/1977, CF CRDFBA77L03H501L;

- Esaminata la suddetta domanda ed accertato che la documentazione pervenuta consta complessivamente di n. 7 pagine e contiene la domanda di partecipazione con dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, relative ai requisiti di ammissione, debitamente sottoscritta. Contiene, inoltre, il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità;
- Verificata la validità della formale della domanda e il possesso dei requisiti di ammissione, ivi compresi i requisiti minimi dell'avviso, ammette il dott. Fabio Cardarelli alla presente procedura valutativa;
- Esaminata la documentazione e il cv del candidato, ai fini dell'assegnazione dei punteggi previsti dalla determina n.13 del 26/02/2025, si attribuiscono al detto candidati i seguenti punteggi, come da tabella:

REQUISITI	dott. Fabio Cardarelli
-----------	------------------------

aver svolto attività di revisore legale/sindaco/ componente collegio sindacale	40
avere esperienza contabile qualificata	30
avere svolto attività di docenza/formazione universitaria e/o post-universitaria nella materia oggetto dell'incarico	0

In base al punteggio attribuito procede alla stesura della seguente graduatoria:

1) Dott. Fabio Cardarelli punti totali 70;

-Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

#### DETERMINA

- di acquisire le premesse quale parte integrante e costitutiva della presente determinazione amministrativa, e per gli effetti:

- di trasmettere al Consiglio la graduatoria di seguito specificata:

1. dott. Fabio Cardarelli (Candidato n. 1) punti totali 70

relativa alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 69 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 04/07/2025

Il Direttore Amministrativo f.f.  
Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Paola Cerratti

